

CIVILE E PROCESSO



SEQUESTRO CONSERVATIVO | 31 Agosto 2018

Sequestro conservativo presso terzi: qual è il giudice dinanzi al quale si esegue la misura cautelare

In tema di criteri di riparto del foro per competenza nell'espropriazione forzata di crediti, come si coordina la disposizione dell'art. 26-bis c.p.c., modificato dal legislatore nel 2014, con l'art. 678, comma 1, c.p.c.? Sul tema l'approfondimento a firma dell'avv. Calabretta, a disposizione degli abbonati di Diritto e Giustizia.

Qui il contributo integrale

||||

© Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Capitale Sociale € 2.000.000 i.v. - Sede legale: via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano P.IVA 00829840156 Società a socio unico. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Editions Lefebvre Sarrut S.A.

Associata Unione Stampa Periodica Italiana



Sequestro conservativo presso terzi: qual è il giudice dinanzi al quale si esegue la misura cautelare

di Paolo Calabretta, Avvocato del Foro di Catania

Com'è noto, l'art. 26-*bis* c.p.c., introdotto dalla riforma del 2014, dispone, al secondo comma, che fuori dei casi di cui al primo comma (e cioè quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni ivi indicate), per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Sicché, ormai da diversi anni, la competenza per territorio nei giudizi di espropriazione presso terzi si radica non più – come avveniva precedentemente a tale novella – dinanzi al giudice dell'esecuzione dinanzi al quale il terzo debitore risiedeva od aveva la sede od il domicilio, bensì dinanzi al giudice dell'esecuzione del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Si esamini, ora l'ipotesi in cui il creditore, non (ancora) munito di titolo esecutivo, richieda ed ottenga un sequestro conservativo.

Ove il creditore voglia eseguirlo sui crediti, l'art. 678, primo comma del codice di rito, testualmente dispone: «il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi».

Risulta evidente, quindi, come il legislatore della novella si sia dimenticato di raccordare la summenzionata norma con la suindicata modifica ai criteri di riparto per competenza del foro nelle espropriazione forzata di crediti.

Ora, a primo acchito, il rinvio che leggesi nella prima parte del suindicato comma alle norme stabilite per il pignoramento presso terzi sembrerebbe deporre per il richiamo di tutta la disciplina di tale forma di espropriazione, ivi compreso, quindi, il suindicato art. 26-*bis* c.p.c..

Epperò, in giurisprudenza – sia pure sotto altri profili – è stato affermato che: «La strumentalità del sequestro rispetto al pignoramento e la previsione (art. 678, comma 1, c.p.c.) per la quale il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso i terzi non consentono di ritenere tacitamente abrogato il criterio di competenza previsto per il sequestro presso terzi dall'art. 678, comma 1, seconda parte c.p.c. (che ha riguardo al "tribunale del luogo di residenza del terzo") per effetto dell'art. 26-*bis*, comma 2, c.p.c. (che, introdotto dal d. l. n. 132/14, radica la competenza per il pignoramento di crediti nel "luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede"). Ciò non solo perché l'art. 678, comma 1, c.p.c. richiama le norme in materia di pignoramento presso terzi limitatamente all'esecuzione della misura conservativa (e non, anche, con riferimento alla competenza), ma, anche, perché non può ravvisarsi un caso di abrogazione tacita dell'art. 678 c.p.c. per effetto dell'art. 26-*bis*, comma 2, c.p.c. atteso che l'abrogazione tacita può ravvisarsi solo quando lo *ius superveniens* disciplini il medesimo istituto già precedentemente regolato e quando tra le due disposizioni esista una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea operatività» (Tribunale Milano, 21 Aprile 2016. Est. Fiengo, su Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15716 - pubb. 07/09/2016).

Sicché – anche se nel caso trattato nel suindicato provvedimento giurisdizionale il *punctum pruriens* era costituito dalla ritenuta perdurante applicazione di quella parte dell'art. 678 c.p.c. (che dispone la sospensione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, salva diversa manifestazione di volontà dello stesso terzo), e ciò nonostante

la modificata disciplina dell'accertamento dell'obbligo del terzo dettata in materia di pignoramento presso terzi, e cioè l'attuale art. 549 c.p.c. – resta il fatto che tale arresto giurisprudenziale afferma la perdurante vigenza di quanto disposto nell'art. 678, comma 1, seconda parte c.p.c..

Né a diversa conclusione - a ben vedere - può pervenirsi dall'esame della Cassazione civile, sez. VI 08/10/2014 n. 21255 (citata nel suindicato provvedimento di merito, ma per discostarsene).

Invero, leggesi in tale precedente di legittimità: «Al riguardo, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte per la quale avverso il provvedimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione nell'esercizio dei suoi poteri di gestione dello svolgimento del processo esecutivo, sia esso affermativo o negativo della propria competenza in tale qualità, è proponibile solo l'opposizione agli atti esecutivi e non il regolamento di competenza il quale, se proposto, va dichiarato inammissibile (così, da ultimo, Cass. ord. n. 16292/11, ma cfr. anche Cass. ord. n. 17444/04 e ord. n. 17462/10).

L'orientamento va confermato anche con riguardo al procedimento di esecuzione del sequestro conservativo sui crediti ai sensi dell'art. 678 c.p.c.. Ed invero, sebbene non si tratti di un processo esecutivo, tale ultima norma dispone che esso si esegue "secondo le norme stabilite per il pignoramento ... presso terzi". Il rinvio è da intendersi riferito a tutto l'apparato normativo che regola l'espropriazione presso terzi (cfr. Cass. S.U. n. 17471/09)».

Quindi – non solo in questo precedente, la Corte di Cassazione si è limitata a rifarsi ad un precedente del 2009 (come tale, antecedente all'introduzione dell'art. 26 bis c.p.c.) – ma, per di più, ha fatto applicazione di tali principi (e cioè che il rinvio di cui all'art. 678 c.p.c. sia da intendersi riferito a tutto l'apparato normativo che regola l'espropriazione presso terzi) sotto altro profilo (e cioè al fine di indicare quale sia il mezzo per impugnare il provvedimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione, affermativo o negativo della propria competenza); e, peraltro, anche tale sentenza, in quanto depositata nel mese di Ottobre 2014, è antecedente all'entrata in vigore dell'art. 26 bis c.p.c., sicché non ha affrontato ex professo la questione in esame.

Invero, l'art. 26-bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 19 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, conv., con modif., in l. 10 novembre 2014, n. 162 ed, a norma del comma 6, del medesimo art. 19, le disposizioni di cui al suddetto articolo si applica(va)no ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione.

§§§

Alla fine di questo excursus, ne deriva come possano verificarsi due ipotesi.

A) Il giudice adito con il ricorso per sequestro conservativo di crediti ex art. 678 c.p.c. (e ciò nel luogo in cui risiede ovvero ha sede il terzo) si dichiara incompetente per territorio, ritenendo che il rinvio all'intera disciplina che regola l'espropriazione presso terzi si estenda anche al criterio di riparto territoriale di cui all'art. 26-bis c.p.c. ultimo comma.

In tale ipotesi, non è consentito al creditore contestare tale statuizione, atteso che: «In materia di procedimenti cautelari, è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, anche nell'ipotesi di duplice declaratoria d'incompetenza formulata in sede di giudizio di reclamo, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza - che, in sede cautelare, non possono assurgere al genus della sentenza e sono, pertanto, inidonei ad instaurare la procedura di regolamento in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perché l'eventuale

decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 c.p.c., sarebbe priva del requisito della definitività, in ragione del peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi. (Nella fattispecie, e a seguito di reclamo contro un'ordinanza emessa in sede cautelare, il Tribunale del lavoro in composizione collegiale aveva declinato la propria competenza a favore della Corte d'appello, che, a sua volta, si era dichiarata incompetente ed aveva richiesto, d'ufficio, il regolamento di competenza)» (Cassazione civile, sez. un., 09/07/2009, n. 16091).

B) Ove, invece, il creditore abbia ottenuto il sequestro conservativo, e poi, ai sensi dell'art. 156 disp. att. c.p.c., dopo avere ottenuto la sentenza di condanna esecutiva ne depositi copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione (e cioè il giudice individuato secondo i criteri territoriali di cui all'art. 26-bis c.p.c. u. comma), può verificarsi l'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione si dichiari incompetente per territorio, ritenendo che solo il giudice dell'esecuzione incardinato presso il medesimo Tribunale dinanzi al quale è stata eseguita la procedura di sequestro conservativo presso terzi (adito ex art. 678, comma 1, c.p.c.) abbia il potere di assegnare le somme od i crediti di cui alla dichiarazione resa dal terzo.

Anche in tale ipotesi, peraltro, il creditore non potrebbe impugnare con regolamento di competenza tale eventuale statuizione e ciò sulla base degli arresti giurisprudenziali sopra richiamati, nonché come si ricava dalla seguente massima: «E inammissibile il regolamento di competenza richiesto d'ufficio per risolvere un conflitto tra giudici dell'esecuzione ed attinente all'individuazione del giudice competente per l'esecuzione forzata, posto che non viene in discussione la "potestas iudicandi" ma solo l'osservanza delle norme che attengono al regolare svolgimento del processo esecutivo (e, dunque, al "quomodo" dell'esecuzione forzata), che è assicurata per il tramite di ordinanze del giudice dell'esecuzione, avverso le quali è proponibile il rimedio generale dell'opposizione agli atti esecutivi» (Cass. Civile, sez. VI, 08/08/2014, n. 17845).

Non v'è chi non veda, quindi, come trattasi di problema interpretativo aperto, cui non appare possibile porre rimedio con una celere pronunzia della Corte di Cassazione, non essendo ammissibile - in entrambe le fattispecie ipotizzabili - il regolamento di competenza.

Ne deriva come - essendo in cantiere l'ennesima riforma della giustizia civile, ad opera del nuovo Governo - sarebbe opportuno che gli organi rappresentativi dell'Avvocatura ne approfittino al fine di suggerire l'abrogazione del summenzionato periodo dell'art. 678 primo comma c.p.c. e cioè: «In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547» inserendo, in sua vece, il seguente periodo: "In quest'ultimo caso trovano applicazione anche i criteri di competenza per territorio di cui all'art. 26-bis".